

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 febbraio 2012

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di febbraio dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Albert LANIECE**

**Ennio PASTORET**

**Laurent VIERIN**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **367** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. BONUS ENERGIA ED ESENZIONI TARIFFARIE" DELLA L.R. 30/2011 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014). IMPEGNO DI SPESA.

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 “Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese”, ed in particolare l'art. 6 - *Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Bonus energia* che ha stabilito l'erogazione per l'anno 2009 di un bonus straordinario, di importo pari a 300 euro, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale;

vista la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi”, e in particolare l'art. 4, comma 1, che ha prorogato per l'anno 2010 gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste;

vista la legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali”, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che ha stabilito la proroga per l'anno 2011 degli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste;

vista la legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29 “Proroga per l'anno 2011, degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare. Contributi per la realizzazione di interventi in materia sociale per il sostegno economico delle famiglie. Autorizzazione di spesa per il corpo valdostano dei vigili del fuoco” ed in particolare l'articolo 4 “Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione degli articoli 6 e 30 della l.r. 40/2010”;

vista la legge regionale 13 dicembre 2011 n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali” ed in particolare l'art. 24;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 434 in data 27 febbraio 2009 “Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1” con la quale sono stati stabiliti i requisiti per beneficiare degli interventi previsti dalla l.r. 1/2009 e la relativa documentazione da allegare alla domanda;
- n. 483 del 27 febbraio 2009, che ha stabilito le modalità di attuazione degli interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - bonus energia - ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1;
- n. 415 in data 19 febbraio 2010 “Approvazione delle modalità di attuazione dell'art. 4, comma 1, “Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti” della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Proroga per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009 n. 1, ed altri interventi” Impegno di spesa”;
- n. 342 in data 18 febbraio 2011 “Approvazione delle modalità di attuazione dell'art. 6, comma 1 “Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie” della Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, Legge finanziaria per gli anni 2011/2013, Impegno di spesa”;

considerato che la crisi finanziaria internazionale degli anni 2009, 2010 e 2011 ha provocato effetti negativi anche sull'economia della nostra Regione, che perdurano in maniera significativa nell'anno 2012;

rilevato che gli effetti negativi in questione sono stati mitigati, in ambito locale, dalle misure anti-crisi approvate :

1. per l'anno 2009, con la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 "Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese", che ha dettato misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale;
2. per l'anno 2010, con la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi" come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 "Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2" che ha prorogato gli interventi anti-crisi previsti dalla disciplina dell'anno 2009;
3. per l'anno 2011, con l'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali", che ha prorogato le misure di contrasto alla crisi previste per l'anno 2010 dall'art. 4, comma 2, della soprarichiamata l.r. 2/2010.

precisato che l'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2009 n. 1 ha stabilito, al comma 1, che per l'anno 2009 i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d'Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, potessero beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, di importo pari a euro 300, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale;

precisato altresì che la possibilità di beneficiare di detto bonus è stata prorogata, alle stesse condizioni, per l'anno 2010 dall'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2;

considerato che l'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2010 n. 40 prevede, al comma 1, che gli interventi di cui all'art. 6 della l.r. 1/2009 siano prorogati per l'anno 2011 alle condizioni ivi previste, vale a dire che i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d'Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, possono beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, per l'anno 2011, di importo pari a euro 300, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale;

precisato che l'art. 6 della L.R. 30/2011 prevede, al comma 1, che gli interventi di cui all'art. 6 della l.r. 1/2009 siano prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste, vale a dire che le famiglie a basso reddito possano beneficiare, del contributo denominato Bonus energia;

ritenuto opportuno, per economicità e snellimento dell'azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, stabilire che:

1. le domande per le provvidenze di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 30/2011 siano presentate ai Comuni di residenza;
2. i nuclei familiari, che abbiano beneficiato del bonus energia per l'anno 2011 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità

all'atto di presentazione della domanda, non debbano allegare alla domanda una nuova DSU;

3. i Comuni, all'atto di presentazione della domanda, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvedano a trasmettere copia della domanda e la documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
4. il Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provvederà alla verifica della documentazione e trasmetterà ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per essere ammessi ai benefici;

preso atto del parere favorevole, espresso dal Consiglio permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", art. 65, comma 2, lettera d, pervenuto con nota prot. n. 6828 del 15 febbraio 2012;

precisato che l'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha richiesto, nella seduta del 14 febbraio 2012, in sede di esame della bozza della presente deliberazione al fine di raggiungere l'intesa di cui all'art. 67 della l.r. 54/1998, di modificare i termini di presentazione delle domande da parte dei nuclei famigliari nel modo seguente: dal 1 aprile 2012 al 31 luglio 2012, anziché dal 1° marzo 2012 al 29 giugno 2012;

evidenziata l'opportunità di accogliere la richiesta di cui sopra modificando la data di inizio dal 1° aprile 2012 al 2 aprile 2012 in quanto il 1 aprile 2012 risulta essere un giorno festivo;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 172102 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali" 1.4.2.11. attribuito al Servizio famiglia e politiche giovanili;

visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3 - comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli,

### DELIBERA

- 1) di approvare le sotto indicate modalità di attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali":
  - possono presentare richiesta del bonus energia di euro 300, previsto per l'anno 2012 e finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale, i nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta

- il cui IRSEE sia pari o inferiore alle soglie così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 27 febbraio 2009;
- la domanda per beneficiare del Bonus energia deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza dal 2 aprile 2012 al 31 luglio 2012;
  - le domande devono essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla quale risultino le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11/1999, le pensioni non soggette a IRPEF e i redditi prodotti all'estero percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare;
  - coloro i quali hanno beneficiato del bonus energia per l'anno 2011 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, non devono allegare alla domanda una nuova DSU;
  - i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere copia della domanda e l'eventuale documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
  - il Servizio famiglia e politiche giovanili provvederà alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetterà ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l'ammissione ai benefici;
  - alla liquidazione del Bonus energia si provvederà con provvedimento del Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili, sino alla concorrenza della disponibilità di bilancio; qualora si debba procedere ad una graduazione delle domande, queste ultime sono prese in considerazione tenendo conto prioritariamente del grado di disagio economico;
- 2) di impegnare la spesa di euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) per l'anno 2012 sul Capitolo 67135 ("Contributi a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto o il pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale") - richiesta 17334 ("Contributi a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto o il pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale") del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014, che presenta la necessaria disponibilità.

AJ